II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 1977

che autorizza in particolare l'Irlanda e il Regno Unito ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di sementi di alcune specie che non soddisfanno alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie

(I testi in lingua inglese, tedesca e olandese sono i soli facenti fede)

(77/161/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

viste le direttive del Consiglio 66/400/CEE e 66/401/CEE del 14 giugno 1966 relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole [1] e delle sementi di piante foraggere [2], modificate da ultimo rispettivamente dalla direttiva 76/331/CEE della Commissione [3] e dalla direttiva 75/444/CEE del Consiglio [4], in particolare l'articolo 17 ;

viste le domande presentate dall'Irlanda e dal Regno Unito,

considerando che in Irlanda e nel Regno Unito la produzione di sementi di barbabietole da foraggio di varietà con caratteristiche specifiche per un impiego determinato, come pure di navone e di cavolo da foraggio, conformi alle norme delle direttive suddette è stata insufficiente a causa in special modo, per quanto riguarda le sementi di barbabietole da foraggio, di difficoltà passeggere derivanti da un cambiamento di condizioni di produzione dovuto all'adesione di questi due paesi ;

considerando che è impossibile soddisfare detto fabbisogno in maniera soddisfacente con « sementi certificate » provenienti da altri Stati membri e conformi a tutte le condizioni fissate dalle direttive succitate, fatte salve piccole quantità per il navone e il cavolo da foraggio ;

considerando che è necessario tener conto delle difficoltà passeggere suaccennate e autorizzare l'Irlanda e il Regno Unito, per un periodo che scade il 31 luglio 1977, ad ammettere la commercializzazione di sementi delle specie di cui sopra, soggette a requisiti ridotti, purché si prendano in considerazione le piccole quantità predette ;

considerando che è necessario, inoltre, autorizzare altri Stati membri, in grado di fornire all'Irlanda e al Regno Unito le sementi di navone e di cavolo da foraggio soggette a requisiti ridotti, ad ammettere la commercializzazione di queste sementi, purché destinate esclusivamente all'Irlanda e al Regno Unito ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle sementi e dei materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. L'Irlanda e il Regno Unito sono autorizzati ad ammettere, per un periodo che scade il 31 luglio 1977, la commercializzazione sul loro territorio di un

(1) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2290/66.
(2) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2298/66.
(3) GU n. L 83 del 30. 3. 1976, pag. 34.
(4) GU n. L 196 del 26. 7. 1975, pag. 6.

massimo di 85 tonnellate di sementi di barbabietole da foraggio (Beta vulgaris L.) di varietà con caratteristiche specifiche ai « Mangels » che non sono state certificate ufficialmente purché soddisfino ai requisiti seguenti :

a) le sementi soddisfano alle condizioni di cui all'allegato I, parte B, della direttiva 66/400/CEE, salvo le disposizioni di cui al punto 1 relative all'identità e alla purezza varietale ;

b) gli imballaggi delle sementi sono provvisti di un'etichetta ufficiale di colore bruno che rechi almeno le seguenti indicazioni :

— menzione che le sementi non sono state oggetto di certificazione ufficiale ;

— servizio di controllo ;

— specie ;

— numero di riferimento del lotto ;

— peso netto o lordo dichiarato ;

— l'indicazione « destinate esclusivamente all'Irlanda e al Regno Unito » ;

c) gli imballaggi di dette sementi sono provvisti di un'etichetta speciale del fornitore che indica e garantisce la varietà delle sementi ;

d) dei controlli ufficiali a posteriori saranno eseguiti al fine di constatare se l'indicazione relativa alla varietà è esatta.

2. Il Regno Unito è autorizzato ad ammettere, per un periodo che scade il 31 luglio 1977, la commercializzazione sul suo territorio di un massimo di 500 tonnellate di sementi di cavolo da foraggio (Brassica oleracea L. convar. acephala (DC)) della categoria « sementi certificate » della prima generazione che non soddisfanno alle condizioni dell'allegato II della direttiva 66/401/CEE per quanto riguarda la facoltà germinativa minima, purché siano soddisfatti i requisiti seguenti :

a) la facoltà germinativa minima è di almeno 70 % delle sementi pure ;

b) l'etichetta ufficiale indica che la facoltà germinativa delle sementi è ridotta : « Facoltà germinativa minima 70 % » e reca anche l'indicazione : « Destinate esclusivamente al Regno Unito ».

3. L'Irlanda e il Regno Unito sono autorizzati ad ammettere, per un periodo che scade il 31 luglio 1977, la commercializzazione sul loro territorio di :

— 200 tonnellate al massimo di sementi di navone (Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Peterm.), e

— 125 tonnellate al massimo di sementi di cavolo da foraggio (Brassica oleracea L. convar. acephala (DC)),

della categoria « sementi commerciali » che non soddisfanno, alle condizioni dell'allegato II della direttiva di cui al paragrafo 2, per quanto riguarda la facoltà germinativa minima, purché siano soddisfatti i requisiti seguenti :

a) la facoltà germinativa minima è di almeno 70 % delle sementi pure ;

b) l'etichetta ufficiale indica che la facoltà germinativa delle sementi è ridotta : « Facoltà germinativa minima 70 % » e reca anche l'indicazione « Destinate esclusivamente all'Irlanda e al Regno Unito ».

4. Per quanto riguarda il navone e il cavolo da foraggio l'Irlanda e il Regno Unito si avvarranno dell'autorizzazione di cui ai paragrafi 2 e 3 successivamente alla commercializzazione delle sementi di queste specie della categoria sementi certificate conformi alle norme della direttiva di cui al paragrafo 2, che possono eventualmente essere fornite in provenienza da altri Stati membri.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania e il Regno dei Paesi Bassi sono autorizzati ad ammettere alle stesse condizioni la commercializzazione sul loro territorio delle sementi di cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 3, purché destinate esclusivamente all'Irlanda e al Regno Unito. L'etichetta ufficiale reca l'indicazione : « Destinate esclusivamente all'Irlanda e al Regno Unito ».

Articolo 3

L'Irlanda, il Regno Unito, la Repubblica federale di Germania e il Regno dei Paesi Bassi comunicano alla Commissione, prima del 1° ottobre 1977, le quantità di sementi commercializzate sul loro territorio ai sensi della presente decisione. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 4

L'Irlanda, il Regno Unito, la Repubblica federale di Germania e il Regno dei Paesi Bassi sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH